



**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI DISTRETTUALI
A LIVELLO LOCALE E DI SUB AMBITO**

L'anno **2019**, il giorno del mese di presso la sede del Comune di

TRA

- Il Comune di Soncino rappresentato dal sig. Gabriele Gallina il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Cumignano sul Naviglio, rappresentato dal sig. Aldo Assandri, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Genivolta, rappresentato dal sig. Giampaolo Lazzari, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Izano, rappresentato dal sig. Luigi Tolasi, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Offanengo, rappresentato dal sig. Giovanni Rossoni, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Ricengo, rappresentato dal sig. Romanenghi Ferruccio, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Salvirola, rappresentato dal sig. Nicola Marani, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Trigolo, rappresentato dalla sig.ra Mariella Marcarini, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- L'Unione dei Fontanili, rappresentata dal sig. Attilio Polla, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Ente suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. del, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

VISTI

- La legge di riforma dei servizi sociali n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” con la quale si prevede, e si auspica, all’art. 8, comma 3 lettera a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione.
- La legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” con la quale si disciplina il sistema dei servizi sociali territoriali, enunciando i principi e declinando gli interventi per la loro attuazione.
- L’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2018/2020 dell’Ambito Distrettuale Cremasco riconosce la funzione e il valore del modello che prevede l’organizzazione funzionale per sub ambiti (art.11), individua i Comuni referenti di sub ambito e ne definisce le competenze e gli impegni (art. 12) e definisce altresì la funzione dei coordinatori di sub ambito (art. 13).
- Il “*Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) 2014-2020*” che a supporto delle procedure relative alla misura di Sostegno per l’Inclusione Attiva ha attribuito agli Ambiti Distrettuali fondi triennali per il potenziamento dei servizi di accoglienza/segretariato sociale e del servizio sociale professionale.
- Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20 approvato con D.M. del 18/05/2018, e successivo riparto per gli Ambiti della Regione Lombardia approvato con DD 503 del 24/10/2018, che a supporto delle procedure relative alla misura del Reddito di Cittadinanza ha attribuito agli Ambiti Distrettuali fondi triennali (Quota Servizi Fondo Povertà) per il potenziamento del servizio sociale professionale.

CONSIDERATO CHE

- I Comuni del territorio cremasco hanno una consolidata e positiva esperienza nella programmazione delle politiche sociali, attuata tramite lo strumento del Piano di Zona, già a partire dall’anno 2002.
- Nelle modalità operative venutesi a consolidare nel Distretto Cremasco nel corso degli anni, il modello di governance territoriale dei servizi alla persona ha previsto una gestione sovra comunale con riferimento:
 - alla funzione di “governo” che i Comuni, con il Piano di Zona, sono chiamati ad esercitare in forma associata attraverso l’Assemblea dei Sindaci – che esprime l’indirizzo politico – e l’Ufficio di Piano che, a livello tecnico, organizzativo e gestionale dà attuazione all’accordo di programma;
 - alle attività connesse ai servizi socio-assistenziali, attraverso l’esperienza aggregativa dell’organizzazione per sub ambiti e del ruolo gestionale assunto da Comunità Sociale Cremasca, azienda speciale consortile dei 48 Comuni del distretto cremasco istituita ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 267/2000.
- Il Piano di Zona 2018-2020, in continuità con il triennio precedente, conferma la necessità di ridefinire una regolamentazione tra i Comuni del sub ambito che dia sufficiente garanzia di

tenuta e sia coerente con gli indirizzi approvati a livello distrettuale, con l'obiettivo, ricompreso nel Piano Operativo 2019, di arrivare alla definizione di uno strumento giuridico amministrativo di regolamentazione degli accordi tra i Comuni del sub ambito secondo uno schema distrettuale condiviso.

- L'Assemblea dei Sindaci in data 04 febbraio 2019 ha approvato l'*Atto di programmazione territoriale per l'attuazione delle Linee di sviluppo regionali di contrasto alla povertà* (Quota Servizi Fondo Povertà), conformemente alla Dgr n.662 del 16 ottobre 2018 "Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali" e dell'articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017. Tale Atto prevede il consolidamento del modello di gestione sovracomunale per la traduzione operativa di attività e progetti distrettuali tra cui lo stesso Piano di attuazione Locale di contrasto alla povertà.
- I Sindaci dell'Ambito (nella seduta dell'Assemblea Consortile del 29 Aprile 2019) hanno deliberato di dare mandato a Comunità Sociale Cremasca di attuare il consolidamento del Servizio Sociale Distrettuale a livello di sub ambito per la gestione dei servizi e delle misure di portata sovracomunale attraverso l'assunzione in pianta stabile degli operatori necessari all'attuazione del Piano Locale di cui al punto precedente.
- L'Assemblea dei Sindaci in data 30 Ottobre 2019 ha approvato il presente schema di convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1: FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La convenzione si propone di attuare le politiche sociali distrettuali a livello locale e di sub ambito, favorendo la condivisione degli orientamenti, il confronto tecnico-politico e lo scambio di esperienze, oltre che l'integrazione dei processi di lavoro, degli interventi e dei servizi distrettuali.

ART. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni del sub ambito per l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica e/o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune, comprese quelle per le quali sono state predisposte specifiche modalità gestionali distrettuali.

ART. 3 - IMPEGNI DI OGNI COMUNE DEL SUB AMBITO

I singoli Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a:

- partecipare all'Assemblea dei Sindaci di sub ambito, organo di governo politico per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione, con compiti di programmazione e di indirizzo. L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni afferenti al sub ambito che si riuniscono per un numero minimo di 4 incontri annui. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci di sub ambito vengono assunte a maggioranza dei presenti;

- collaborare nella progettazione dei servizi, azioni e interventi in campo sociale che i Comuni del sub ambito decideranno di attuare a livello sovracomunale;
- organizzare il proprio Servizio Sociale Comunale in modo coerente con gli orientamenti distrettuali e definire puntualmente le competenze del servizio stesso, anche con il supporto del coordinatore tecnico di sub ambito opportunamente individuato.
- consentire la partecipazione dei propri operatori a tutti i momenti di raccordo tecnico di sub ambito e distrettuale (es. Equipe territoriale di sub ambito, momenti formativi e di aggiornamento professionale).

I Comuni inoltre si impegnano a dare mandato al Comune di Soncino (referente di sub ambito) alla sottoscrizione di apposita convenzione con Comunità Sociale Cremasca per la gestione del Servizio Sociale Distrettuale dislocato presso il proprio sub ambito, ad integrazione del Servizio Sociale Comunale.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE REFERENTE DI SUB AMBITO

Il Comune di Soncino, referente di sub ambito, assume i seguenti impegni:

- sottoscrizione per conto dei Comuni del sub ambito della convenzione con Comunità Sociale Cremasca per la gestione del Servizio Sociale Distrettuale dislocato presso il proprio sub ambito, ad integrazione del Servizio Sociale Comunale;
- garantire il raccordo operativo per l'attuazione di tutti i servizi, misure e progetti di portata distrettuale gestiti dal servizio sociale distrettuale presso i singoli sub-ambiti con l'intento di giungere all'uniformità di procedimenti e metodologie di intervento;
- progettazione e gestione di servizi, azioni e interventi in campo sociale che i Comuni del sub ambito decideranno di attuare a livello sovracomunale;
- garantire, presso la propria sede, idonei spazi per gli operatori del Servizio Sociale Distrettuale mettendo a disposizione locali, beni e attrezzature necessarie.

Il Comune referente di sub ambito si impegna inoltre a:

- informare tutti i Comuni del sub ambito riguardo strategie e attività concernenti le politiche sociali di Ambito;
- favorire il necessario confronto per sviluppare iniziative sovracomunali e avanzare proposte di nuove azioni da inserire nella programmazione di Ambito;
- facilitare il collegamento tra i Comuni del sub ambito e i propri referenti nominati per la partecipazione al Comitato Ristretto (o successive forme di coordinamento politico).

Il Comune referente di sub ambito si impegna inoltre a designare un operatore quale coordinatore tecnico di sub ambito che:

- partecipa all'Ufficio di Piano Integrato e all'Ufficio di Piano - Coordinamento Tecnico;
- coordina l'Equipe territoriale di sub ambito (di cui all'art. 7) secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci, nel rispetto dei mandati dei singoli operatori;
- collabora all'implementazione delle politiche distrettuali a livello locale;

- collabora nella gestione delle risorse assegnate al sub ambito secondo le finalità definite nel Piano Operativo e gli indirizzi dei Sindaci dei Comuni interessati;
- cura gli aspetti amministrativi e contabili connessi alle attività gestite a livello sovracomunale all'interno del sub ambito.

ART. 5 - EQUIPE TERRITORIALE DI SUB AMBITO

1. L'Equipe territoriale di sub ambito è un luogo inter-organizzativo stabile di rinforzo all'operatività di tutti gli operatori sociali in servizio presso i singoli Comuni del sub ambito, inclusi gli operatori del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito, di cui all'articolo successivo.
2. L'Equipe territoriale, presidiata dal coordinatore tecnico di sub ambito, assolve ai seguenti compiti:
 - attuare localmente gli indirizzi da parte dell'Assemblea dei Sindaci e accompagnare le scelte in tema di organizzazione e programmazione locale e distrettuale;
 - dare supporto tecnico rispetto ai singoli casi;
 - garantire uniformità di procedimenti e metodologie di intervento;
 - fornire lettura ed analisi dei dati per una macro analisi dei fenomeni sociali territoriali;
 - progettare, revisionare e arricchire degli orientamenti professionali e culturali utilizzati per l'osservazione e la valutazione delle situazioni (analisi dei vincoli e delle risorse, progettazione degli interventi).

ART. 6 – ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE DI SUB AMBITO

1. Le modalità di attuazione del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito saranno normate nella convenzione tra il Comune referente di sub ambito e Comunità Sociale Cremasca, e comunque secondo quanto indicato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Cremasco.
2. Gli operatori del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito, secondo le indicazioni di Comunità Sociale Cremasca e in stretto raccordo con il coordinatore di sub ambito e con gli assistenti sociali comunali, si occuperanno della gestione della misura del Reddito di Cittadinanza e dei progetti/misure distrettuali. Svolgeranno tali compiti sia in autonomia sia in affiancamento dell'Assistente Sociale comunale nel processo di valutazione, progettazione e monitoraggio dei singoli casi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici uniformi e condivisi. Garantiranno inoltre un aggiornamento periodico al coordinatore tecnico di sub ambito e saranno referenti di tali misure nell'equipe territoriale di sub ambito.
3. Gli operatori del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito saranno autorizzati ad istruire eventuali procedimenti per conto degli Enti convenzionati con le modalità che si andranno a definire in relazione ai temi e ambiti di attività con preliminari istruttorie che dovranno essere eventualmente recepite da ciascun Comune di sub ambito per gli adempimenti formali di competenza.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI DI SUB AMBITO

1. Le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici dei Servizi Sociali Comunali sono in capo a ciascuna amministrazione, salvo accordi specifici che verranno disciplinati con specifiche convenzioni e/o accordi.

2. La spesa relativa agli operatori del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito è sostenuta dal Piano di Attuazione del Fondo Povertà (Quota Servizi Fondo Povertà) e non comporta pertanto costi a carico dei Comuni, essendo direttamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; i fondi saranno trasferiti a Comunità Sociale Cremasca che li gestirà direttamente e ne renderà conto l'utilizzo secondo le tempistiche richieste dal Ministero. Qualora l'Ambito non fosse più beneficiario di risorse dedicate, il servizio sarà sostenuto secondo quanto verrà definito dall'Assemblea dei Sindaci distrettuale.
3. Gli enti aderenti al sub ambito possono ripartire eventuali quote forfettarie di servizi di sub ambito (amministrativi e di coordinamento) da definirsi annualmente dall'Assemblea dei Sindaci di sub ambito e suddivisa tra i Comuni in relazione alla popolazione al 31/12 dell'anno precedente od altri criteri definiti dall'Assemblea stessa.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione decorre a partire dalla sottoscrizione del presente atto e avrà durata fino al 31.12.2020 e comunque sino all'approvazione del nuovo Piano di Zona 2021-2023.
2. La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di apposita deliberazione.

ART. 9 - MODIFICHE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni adottate da tutti gli enti convenzionati.
2. Il recesso o l'adesione di altri Comuni comportano la modifica della Convenzione stessa.
3. Il recesso va comunicato al Comune referente di sub ambito con almeno 6 mesi di anticipo.

In caso di recesso, il Comune recedente è comunque tenuto a farsi carico della propria quota di onere relativo al personale assunto da Comunità Sociale Cremasca per assicurare le prestazioni disciplinate dalla convenzione sottoscritta tra l'Azienda e il Comune di Soncino a favore del sub-ambito di Soncino, sino a quando non sia stato possibile ricollocare tali prestazioni.

ART 10- CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla decisione dell'Assemblea dei Sindaci di sub ambito che si pronuncerà in merito con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: convenzione per la gestione del Servizio Sociale Distrettuale di sub ambito. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità.
2. Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) del Regolamento UE 679/16.
3. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto convenzionale tra i soggetti firmatari.

4. Il trattamento dei dati avverrà anche attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
5. Ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR tutti i Comuni convenzionati sono contitolari del trattamento dei dati. I nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati e dei Data Protection Officer dei singoli Comuni sono disponibili presso la sede di ciascun Comune.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nell'Assemblea dei Sindaci di sub ambito, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Soncino

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Cumignano Sul Naviglio

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Genivolta

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Izano

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Offanengo

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Ricengo

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Salvirola

(firma e timbro) _____

Per il Comune di Trigolo

(firma e timbro) _____

Per l'Unione dei Fontanili

(firma e timbro) _____

Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Segretario Comunale
Il Presidente del Consiglio
Il Sindaco